

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

RICORSO

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per: **VULCANO FABIOLA** (C.F.: VLCFBL78R42H501A), nata a Roma il 02/10/1978, res.te a Roma, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Americo (CF: MRCFNC77C14D643F - pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax: 0696708512) del foro di Roma e Gianluca Magnani (CF: MGNGLC72E13H501I - Fax. 06/88932890 - P.E.C.: gianluca.magnani@oav.legalmail.it) del Foro di Velletri, come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con questi ultimi elett.te dom.ta in Roma, via Fabio Massimo n. 45 presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta (C.F: VGLMRC71M24H501F);

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la nota sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO / AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI ROMA**, in persona del dirigente generale nonché legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la nota sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

- **Caudali Riccardo**, in proprio e quale controinteressata, res.te in via XXV Luglio 11 – 00013

-Fonte Nuova (RM);

- **Medugno Maria Antonietta**, in proprio e quale controinteressata, res.te in viale A. Corelli, 5 – 80048 Sant’Anastasia (NA);

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA

- della graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A/29, valevole per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 - pubblicata con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 -, nella parte in cui la ricorrente vi risulta inserita con punteggio pari a 26 e corrispondente posizione n. 776;
- della graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A/30, valevole per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 - pubblicata con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 -, nella parte in cui la ricorrente vi risulta inserita con punteggio pari a 33 e corrispondente posizione n. 1.191;
- del DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 di pubblicazione delle suddette graduatorie provinciali GPS II fascia per docenti di scuola secondaria;

e per quanto di interesse

- di tutti gli atti e provvedimenti connessi e/o conseguenti alle suddette GPS di Roma per la scuola secondaria ivi compresi gli atti ed i verbali contenenti la valutazione della ricorrente;
- dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 avente per oggetto “*procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, nella parte in cui dovesse risultare lesivo degli interessi della ricorrente.

;

nonché infine per la declaratoria

- del diritto del ricorrente, all'inserimento nelle GPS di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A/29, con punti 39,50;
- del diritto del ricorrente, all'inserimento nelle GPS di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A/30, con punti 46,50;

IN FATTO

1. Vulcano Fabiola è una docente a tempo determinato nella scuola secondaria statale ed insegna:
 - nella classe di concorso A/07 (v. doc.);
 - nella classe di concorso A/29 (v. doc.);
 - nella classe di concorso A/30 (v. doc.);
2. il titolo di accesso della ricorrente all'insegnamento nelle suddette materie è costituito da una Laurea in DAMS presso l'Università degli Studi *Roma Tre* (v. doc. 7);
3. il suddetto titolo è pacificamente riconosciuto come valido ai fini dell'insegnamento nelle sopraelencate classi concorsuali dalla normativa vigente (v. in diritto);
4. gli incarichi di supplenza nella scuola statale per l'insegnamento nelle suddette materie le vengono conferiti mediante utile scorrimento delle graduatorie di Istituto delle scuole prescelte in domanda, graduatorie nelle quali ella risulta inserita a pieno titolo per ciascuna delle suddette classi concorsuali sin dal 2011(v. doc. 5);
5. è del 10 luglio 2020 l'ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 60 avente ad oggetto *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo* (v. doc. 1);

6. nei limiti di stretto interesse, l'art. 7 della cit. ordinanza ministeriale n. 60/2020 (rubricata *Istanza di partecipazione*) stabilisce invece che:

1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti. “

2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

3. I termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo provvedimento della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine minimo di quindici giorni per la presentazione delle istanze.

4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:

omissis.

e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;

f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;

omissis.

12. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione [...]”

7. l'art. 8 della cit. ordinanza (*Valutazione dei titoli*), poi, dispone che:

“1. Gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:

a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1

b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2

c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3

d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4

e) prima fascia ITP, allegato A/5

f) seconda fascia ITP, allegato A/6

g) prima fascia sostegno, allegato A/7

h) seconda fascia sostegno, allegato A/8

i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;

j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.

2. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.

3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all’articolo 15.

4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico.

I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell’attribuzione delle supplenze sul sostegno.

5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.

6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. [...]

8. sono state quindi predisposte e pubblicate ben 10 distinte tabelle di valutazione titoli, ripartite non soltanto per gradi di istruzione, ma anche per fascia di inserimento e per tipologia di insegnamenti (vedi ad es. tabelle valutazione titoli per ITP di tutti i gradi di scuola e tabelle valutazione titoli per sostegno ai minorati psico-fisici di tutti i gradi di scuola); ciascuna di esse assegna uno specifico punteggio per ogni tipologia di titolo culturale, professionale e di servizio vantato (v. doc.);
9. con specifico riferimento ai titoli di accesso, il quadro A della Tabella A/4 relativa ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, assegna punteggio fisso pari a 12, oltre a 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 (più ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode);
10. doverosamente premesso quanto sopra, si osserva:
11. dopo la cit. ordinanza 60/2020, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 858 del 21.07.2020 che ha assegnato termini strettissimi per la presentazione telematica della (unica) domanda di inserimento nelle GPS, termini per giunta coincidenti con il periodo estivo durante il quale la maggioranza dei lavoratori (anche della scuola) è in vacanza e comunque in ferie (v. doc. 2);
12. la finestra temporale per l'inoltro delle domande è stata infatti individuata nell'arco temporale dalle ore 15,00 del giorno 22 luglio 2020 alle 23,59 del 06.08.2020 (v. doc.);
13. l'amministrazione, ai fini dell'inserimento delle domande e dell'assegnazione punteggio ai

candidati, si è per giunta avvalsa di un software obsoleto ed inefficiente per i motivi che verranno meglio spiegati nel prosieguo della trattazione (v. in diritto);

14. non a caso, in estate, le organizzazioni sindacali del Comparto Istruzione - Settore Scuola FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda, nel denunciare il grave malfunzionamento del sistema di gestione di inserimento delle domande di GPS ed i conseguenti gravi disservizi per centinaia di migliaia di docenti precari alle prese con la compilazione delle domande, hanno inutilmente chiesto l'immediato intervento per ripristinare il regolare funzionamento del software ed una proroga dei termini di scadenza previsti (v. doc. 4);
15. la suddetta richiesta di proroga fondava sul presupposto che trattandosi di procedura completamente nuova, adottata per giunta in tempi di pandemia da COVID 19, era estremamente difficile per le suddette OO.SS. approntare incontri e/o riunioni nell'ambito delle quali aiutare i docenti nella compilazione delle domande, viste anche le rilevate *defaillance* del sistema;
16. aggiungasi, infine, che la guida operativa per la presentazione delle domande pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, complice lo stretto termine di presentazione delle domande, non ha agevolato il compito dei candidati perché di difficile comprensione ed in alcuni passaggi neppure sufficientemente chiara (v. doc. 3);
17. segnatamente e nei limiti di interesse, non risultavano di agevole comprensione le indicazioni circa le modalità per la dichiarazione degli esami integrativi necessari ai fini dell'accertamento del titolo di accesso alle GPS;
18. in questa cornice e negli strettissimi termini assegnati, la ricorrente, avendone titolo, ha presentato la sua domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS di Roma – II^a Fascia per docenti di scuola secondaria - classi di concorso A/07, A/29 e A/30, allegando tutti gli estremi relativi ai titoli vantati e dando atto di essere già stata inserita nelle graduatorie di istituto - terza fascia per le medesime classi concorsuali (v. doc. 6);
19. ella, dunque, ha dato continuità alla sua precedente iscrizione nelle graduatorie di istituto

quanto alle classi concorsuali di scuola secondaria A/07, A/29 e A/30 (cfr. doc. 5 e 6);

20. in queste graduatorie di istituto vigenti fino al 31 agosto 2020, ella è stata sempre iscritta con pieno riconoscimento del punteggio collegato al titolo di accesso vantato, punteggio pari a 25,50 (v. doc.);

21. orbene, i titoli da lei posseduti e dichiarati in domanda, utilmente valutabili ai fini del punteggio nelle suddette GPS, sono i seguenti:

a) classi di concorso A/29 e A/07

a.1. titolo di accesso (v. doc. 7):

- Laurea in DAMS c/ Università degli Studi *Roma Tre*, ottenuta con voto 103/110
(titolo accesso): punti 12 + punti 13,50 =
punti 25,50

a.2. titoli culturali e professionali (v. doc. 8):

- Certificazione informatica: Corso sull'uso didattico della LIM (300 ore) accreditato MIUR
ID Sofia n. 34382: punti 0,5
- Certificazione informatica: Corso sull'utilizzo del Tablet (300 ore) accreditato MIUR ID
Sofia n. 36093: punti 0,5
- Corso di perfezionamento post - lauream in "*Editoria, Giornalismo, Comunicazione*"
punti 1
- Master di I° livello in *Didattica e Psicopedagogia per i Soggetti con Disturbi Specifici
dell'Apprendimento e Difficoltà Scolastiche* punti 1
- Teaching Knowledge Test TKT Module 1 C1 punti 4

a.3 titoli di servizio (tutti svolti su cattedra A/30) (v. doc. 9):

Anno Scolastico	DAL	AL	sede di servizio	Posto o classe concorso	Posto Comune	n. di ore	Numero giorni	punti spettanti
2014-2015	13/10/2014	02/11/2014	Villari P.	A030	sì	18	21	1
2018-2019	03/12/2018	14/12/2018	Subiaco "Arnaldo Angelucci"	A030	sì	18	12	
2018-2019	17/12/2018	18/12/2018	Subiaco "Arnaldo Angelucci"	A030	sì	18	2	
2018-2019	07/01/2019	07/02/2019	Subiaco "Arnaldo Angelucci"	A030	sì	18	32	
2018-2019	08/02/2019	08/03/2019	Subiaco "Arnaldo Angelucci"	A030	sì	18	29	
2018-2019	11/03/2019	31/03/2019	Subiaco "Arnaldo Angelucci"	A030	sì	18	21	
2018-2019	01/04/2019	28/04/2019	Subiaco "Arnaldo Angelucci"	A030	sì	18	28	
2018-2019	29/04/2019	19/05/2019	Subiaco "Arnaldo Angelucci"	A030	sì	18	21	
2018-2019	20/05/2019	07/06/2019	Subiaco "Arnaldo Angelucci"	A030	sì	18	19	
2018-2019	08/06/2019	29/06/2019	Subiaco "Arnaldo Angelucci"	A030	sì	18	22	6

e così per un totale di punti 39,50

b) classe di concorso A/30

b.1. titolo di accesso (v. doc. 7):

- Laurea in DAMS c/ Università degli Studi *Roma Tre* congiuntamente a 24 CFU conseguiti tramite esami integrativi in discipline musicali (titolo accesso): punti 25,50

b.2. titoli culturali e professionali (v. doc. 8):

- Certificazione informatica: Corso sull'uso didattico della LIM (300 ore) accreditato MIUR ID Sofia n. 34382: punti 0,5
- Certificazione informatica: Corso sull'utilizzo del Tablet (300 ore) accreditato MIUR ID Sofia n. 36093: punti 0,5

- Corso di perfezionamento post - lauream in “*Editoria, Giornalismo, Comunicazione*”

punti 1

- Master di I° livello in *Didattica e Psicopedagogia per i Soggetti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e Difficoltà Scolastiche*

punti 1

- Teaching Knowledge Test TKT Module 1 C1

punti 4

b.3 titoli di servizio (tutti svolti su cattedra A/30) (v. doc. 9):

Anno Scolastico	DAL	AL	sede di servizio	Posto o classe concorso	Posto Comune	n. di ore	Numero giorni	punti spettanti
2014-2015	13/10/2014	02/11/2014	Villari P.	A030	sì	18	21	2
2018-2019	03/12/2018	14/12/2018	Subiaco "Arnaldo Angelucci"	A030	sì	18	12	
2018-2019	17/12/2018	18/12/2018	Subiaco "Arnaldo Angelucci"	A030	sì	18	2	
2018-2019	07/01/2019	07/02/2019	Subiaco "Arnaldo Angelucci"	A030	sì	18	32	
2018-2019	08/02/2019	08/03/2019	Subiaco "Arnaldo Angelucci"	A030	sì	18	29	
2018-2019	11/03/2019	31/03/2019	Subiaco "Arnaldo Angelucci"	A030	sì	18	21	
2018-2019	01/04/2019	28/04/2019	Subiaco "Arnaldo Angelucci"	A030	sì	18	28	
2018-2019	29/04/2019	19/05/2019	Subiaco "Arnaldo Angelucci"	A030	sì	18	21	
2018-2019	20/05/2019	07/06/2019	Subiaco "Arnaldo Angelucci"	A030	sì	18	19	
2018-2019	08/06/2019	29/06/2019	Subiaco "Arnaldo Angelucci"	A030	sì	18	22	12

e così per un totale di punti 46,50

22. dunque, la ricorrente era convinta di ottenere un punteggio pari a 46,50 nella GPS di Roma - II^ Fascia relativa alla classe concorsuale A/30 ed un punteggio pari a 39,50 nelle GPS di Roma – II^ Fascia per le classi di concorso A/29 e A/07;
23. in seguito alla pubblicazione delle graduatorie definitive pubblicate con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 (v. doc. 10), la

ricorrente ha invece constatato;

- di non essere presente nella GPS di Roma – II^ Fascia per la classe di concorso A/07;

- di essere presente nella GPS di Roma – II^ Fascia della classe di concorso A/29, con punteggio pari a 26, di cui punti 12 per il titolo di accesso, punti 7 per titoli culturali e professionali nonché infine punti 7 per titoli di servizio;

- di essere presente nella GPS di Roma – II^ Fascia della classe di concorso A/30, con punteggio pari a 33, di cui punti 12 per il titolo di accesso, punti 7 per titoli culturali e professionali nonché infine punti 14 per titoli di servizio;

24. dunque, oltre alla esclusione dalla GPS per la classe di concorso A/07 la ricorrente si è visto riconosciuto un punteggio inferiore a quello spettante per il titolo di accesso;

25. con reclamo recapitato all'USR Lazio - ATP Roma in data 4 settembre 2020 la ricorrente ha chiesto l'inserimento nella GPS della classe di concorso A/07 nonché la rettifica del suo punteggio nelle GPS della A/29 e della A/30 (v. doc. 11);

26. nel suddetto reclamo ella ha spiegato quali erano i titoli vantati che, quantunque dichiarati in domanda, non le erano stati valutati ed ha anche illustrato quello che per lei poteva essere il possibile errore di inserimento dati che aveva ingenerato l'erroneo punteggio assegnatole;

27. segnatamente la ricorrente ha spiegato:

- che nella domanda erano stati da lei indicati quali titoli di accesso alle classi di concorso A-029 e A-030 la Laurea in DAMS congiuntamente a 24 CFU conseguiti tramite esami integrativi in discipline musicali;
- che nel form online non era tuttavia prevista la possibilità di dichiarare eventuali esami integrativi e di aver quindi provveduto a certificare gli stessi alla stregua di *titoli congiunti*;

- che per l'ipotesi di dichiarazione di titoli congiunti non era presente nel form alcun campo per l'inserimento della votazione del titolo di studio e di accesso vantato;
 - che, tuttavia, nella medesima domanda di inserimento in GPS era stato da lei indicato, con ogni evidenza, il voto della sua Laurea, pari a 103/110;
28. tale reclamo non ha avuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione scolastica convenuta e tutto questo nonostante la cit. ordinanza 60/2020 impegnasse quest'ultima a rivedere il punteggio nei casi di riscontrata difformità tra titoli vantati e titoli dichiarati (v. cit. art. 8 comma 6 secondo cui: ***“In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria”***);
29. l'errore materiale commesso dalla ricorrente in sede di compilazione telematica della domanda è dunque consistito nell'aver erroneamente selezionato la categoria ***“qualifica o titolo professionale...ecc”*** nella sezione A.1, anziché quella corrispondente al suo effettivo titolo di accesso (i.e. Laurea DAMS), ovverosia ***“titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica cdc, con la conseguente perdita della possibilità di indicare, nei successivi passaggi, il suo voto di laurea (103/110) e l'automatica assegnazione del solo punteggio base (12 punti)***);
30. orbene, per i motivi che verranno illustrati in diritto, l'errore commesso dalla ricorrente in sede di compilazione telematica della domanda, non giustifica affatto l'operato dell'amministrazione convenuta che, nonostante l'avvenuta specifica indicazione di tutti i titoli utilmente valutabili e quantunque sollecitata dalla ricorrente alla rettifica in sede di reclamo, ha ommesso di rimettere mano al punteggio di quest'ultima nelle GPS relative alle classi di concorso A/29 ed A/30, così violando il cit. art. 8 comma 6 dell'ordinanza ministeriale 60/2020 (v. in diritto);
31. nel caso di specie, dunque, risulta illegittimo il punteggio assegnato alla ricorrente nelle GPS di attuale inserimento e comunque risulta violato dall'amministrazione convenuta il ***cd dovere del soccorso*** (v. in diritto);

32. l'erroneo punteggio assegnato alla ricorrente nelle GPS di Roma viola le disposizioni di legge vigenti ed arreca anche gravi danni a quest'ultima in termini di perdita di *chance* occupazionali;
33. Caudali Riccardo (con punti 33 posizione n. 1190 nelle GPS di Roma per la cdc A/30) e Medugno Maria Antonietta (con punti 33,50 e posizione n. 1088 nelle GPS di Roma per la cdc A/30) sono soltanto alcuni dei controinteressati che in caso di accoglimento del presente ricorso verrebbero superati dalla ricorrente, per punteggio, nelle GPS di Roma – II^a Fascia per le classi di concorso A/29 e A/30 (v. doc. 10);

IN DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE E DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60/2020 (ART. 8 CO. 6);
2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PA (ART. 97 COST.);
3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO/DOVERE DEL SOCCORSO;

1. violazione art. 8 comma 6 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020

Come dedotto in premessa, quello della ricorrente è un mero errore materiale consistente nell'aver ella inserito il suo titolo di accesso selezionando erroneamente la categoria “*qualifica o titolo professionale...ecc*” nella sezione A.1, anziché quella corrispondente al suo effettivo titolo (i.e. Laurea DAMS), ovvero sia “*titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica cdc*”.

Ciò ha fatto sì che la ricorrente non potesse successivamente più inserire il suo voto di laurea (103/110), con conseguente automatica assegnazione del solo punteggio base di 12 punti.

Orbene, l'errore commesso dalla ricorrente in sede di compilazione telematica della domanda, non giustifica affatto l'operato dell'amministrazione convenuta la quale, nonostante la risalente conoscenza dei titoli vantati dalla ricorrente, l'avvenuta specifica indicazione - in domanda - tanto del titolo di accesso (Laurea in DAMS) quanto del voto con cui lo stesso è stato conseguito (103/110) e quantunque sollecitata alla rettifica dalla docente con reclamo motivato,

ha omesso di rimettere mano al punteggio di quest'ultima nelle GPS relative alle classi di concorso A/29 ed A/30, così violando il cit. art. 8 comma 6 dell'ordinanza ministeriale 60/2020.

Aggiungasi pure che l'amministrazione convenuta è in possesso di tutti i dati della odierna ricorrente sin dal 2011, allorquando quest'ultima ha provveduto ad effettuare la sua prima iscrizione nelle Graduatorie di Istituto – III^ Fascia delle scuole prescelte e che i titoli della docente sono stati da allora costantemente integrati nell'ambito ed in occasione delle successive sessioni di aggiornamento delle graduatorie stesse (v. graduatorie di istituto per il triennio 2014/2017 e 2017/2020).

Non a caso nelle suddette graduatorie di istituto vigenti fino al 31 agosto 2020, ella è stata sempre iscritta con pieno riconoscimento del punteggio collegato al titolo di accesso vantato, punteggio pari a 25,50 (v. doc.).

Dunque, l'omessa rettifica da parte dell'amministrazione scolastica convenuta a fronte di un mero errore materiale come quello commesso dalla ricorrente, si traduce, *in primis*, in una palese violazione dell'art. 8 comma 6 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, laddove si legge che: *“In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”*

2. violazione del dovere del soccorso

Quand'anche codesto Ill.mo Tar adito dovesse ritenere non invocabile, nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 8 comma 6 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, non potrà in ogni caso non considerare il fatto che imponevano comunque al competente Ufficio Scolastico del Lazio di regolarizzare le eventuali dichiarazioni errate, il combinato disposto degli artt. 97 Cost., 8 comma 6 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 e 6 della L. 241/90.

In proposito, si sottolinea come la ricorrente, anche in tale denegata eventualità, avrebbe in ogni caso sanato eventuali incompletezze e/o errori in virtù del reclamo inoltrato dopo la pubblicazione delle GPS di Roma all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – ATP Roma in data 2 settembre 2020, con il quale ha ben spiegato i suoi motivi di doglianza e soprattutto

chiarito i motivi dell'errore commesso.

Ad ogni modo, nel caso di specie non ha trovato ingresso il “*dovere di soccorso*”, pacificamente riconosciuto in tutti i casi di mera integrazione della documentazione incompleta.

Dunque, la condotta dell'amministrazione convenuta viola apertamente i dettami di legge, anche a mente dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia. E' ormai consolidato, infatti, il principio in base al quale “... *il precetto del “buon andamento” (art. 97, Cost.) include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati, con conseguente affievolimento degli oneri meramente formali e riconoscimento della rilevanza delle dichiarazioni implicite desumibili univocamente da altre, con la possibilità per l'ente (in presenza di dubbi od incertezze) di richiedere ulteriori precisazioni senza disporre immediatamente l'esclusione della parte interessata* (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. 16 aprile 1998 n. 508).

Ed ancora: “*Salvo che sia disposto diversamente, l'amministrazione, rilevata la mancanza di determinati elementi nella documentazione presentata per la partecipazione ad una selezione pubblica, è tenuta a richiedere l'integrazione del documento, piuttosto che provvedere all'esclusione dalla procedura selettiva*” (ex multis v. Tar Lazio-Roma, Sez. I Ter, sentenza 23.01.2008 n° 503).

Per giunta, l'**art. 6 co. 1, lett. b) della l.n. 241/1990**, in tema di compiti del responsabile del procedimento, dispone che tale responsabile (cui sicuramente può assimilarsi la commissione giudicatrice nella fase procedimentale nella quale si è verificato l'accadimento per cui è causa) *<<accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete (...)>>*;

Ai sensi della richiamata giurisprudenza amministrativa “... E' ... ormai principio basilare dell'azione amministrativa quello secondo il quale, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso (e quello in discorso non è uno di questi casi), *spetta all'amministrazione favorire, piuttosto che penalizzare, il rapporto con essa di tutti i soggetti che le si rivolgono per il soddisfacimento di un loro interesse giuridicamente rilevante (e quello del ricorrente, nella vicenda in questione, rientrava sicuramente fra tali interessi)*”

(cit. sent Tar Lazio-Roma 503/2008)

D'altronde, come spiegato anche da Codesto Tar Lazio in assai più recenti sentenze: *"... A voler ragionare diversamente, tale caso rientrerebbe comunque tra quelli in cui una amministrazione vicina al cittadino, ragionando in senso sostanzialistico e non formalistico, quantomeno a seguito dell'istanza di revisione del punteggio Avrebbe dovuto invitare la ricorrente a specificare le informazioni mancanti, attivando il c.d. "dovere di soccorso" previsto in via generale dall'art. 6, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni comunque presentati, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 11-04-2013, n. 916). Né, peraltro, nel caso di specie potrebbe invocarsi che l'invito della candidata a fornire le supposte informazioni mancanti avrebbe potuto ledere la "par conditio" dei candidati, che costituisce unico limite al dovere di soccorso (Cons. Stato Sez. V, 05-12-2012, n. 6248) visto che la stessa amministrazione ha provveduto a rettificare la prima graduatoria, anche attribuendo a taluni candidati il punteggio inizialmente non riconosciuto E che comunque, nel caso specifico, l'opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non avrebbe integrato un espediente per, eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all'inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a pena di esclusione/mancata valutazione del punteggio. (da Tar Lazio – Sez. Terza Bis sent. 3467/2014 nel procedimento 8209/2012 RG).*

Dunque, fermo quanto sopra neppure può validamente sostenersi, a difesa dell'amministrazione convenuta, che risultassero irrimediabilmente tardive le precisazioni rese dalla ricorrente rispetto alle esigenze di celerità del procedimento, atteso che risultava ben possibile e non pregiudizievole per la P.A. riconsiderare la posizione dell'istante con specifico riferimento alla valutazione dei titoli dichiarati, considerando anche le precisazioni rese con il reclamo in atti.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Alla luce di quanto sopra esposto non pare possano residuare dubbi sull'esistenza del *fumus boni*

iuris.

Che dall'erronea collocazione in graduatoria provinciale per supplenze (GPS) della ricorrente derivino, poi, per quest'ultima danni gravi e non più ovviabili con la sola decisione nel merito del presente ricorso emerge, *ictu oculi*, dal fatto che l'eventuale tardivo riconoscimento delle ragioni attoree non potrebbe impedire, frattanto, lo scorrimento delle suddette graduatorie provinciali (GPS) ai fini dell'assegnazione di incarichi annuali o sino al 30 giugno, ipotesi quest'ultima che porterebbe conseguenze negative sotto il profilo professionale (perdita di chance occupazionali) ed economico, non adeguatamente reintegrabili successivamente neppure per equivalenza.

L'urgenza della sospensione dei provvedimenti avversati con il presente ricorso discende, quindi, dalla rilevanza che assume nella fattispecie la possibilità per la ricorrente di vedersi inserita correttamente nelle GPS di Roma per il reclutamento a tempo determinato nell'a.s. 2020/2021 nonché ai fini di una corretta valutazione delle sue competenze e conoscenze nelle rispettive materie di insegnamento e nella consapevolezza che tale interesse non potrebbe trovare adeguata tutela se non previa sospensione dei provvedimenti avversati.

Tutto ciò premesso, la ricorrente in epigrafe, come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale amministrativo adito, in composizione collegiale, affinché, *contrariis reiectis*, voglia:

A) IN VIA PRELIMINARE CAUTELARE:

- 1) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
- delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A/29, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 – pubblicate con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n.

19374 del 2 settembre 2020 – nella parte in cui la ricorrente vi risulta inserita con punteggio pari a 26;

- delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A/30, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 – pubblicate con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 – nella parte in cui la ricorrente vi risulta inserita con punteggio pari a 33;
 - di tutti gli atti e provvedimenti collegati e/o conseguenti alle GPS di Roma per la scuola secondaria, anche se ignoti alla ricorrente;
- 2) disporre in via cautelare per l’inserimento con riserva della ricorrente nelle GPS di Roma – II^ Fascia per la classe di concorso A/29, con punti 39,50;
- 3) disporre in via cautelare per l’inserimento con riserva della ricorrente nella GPS di Roma – II^ Fascia per la classe di concorso A/30, con punti 46,50;
- spese e competenze del cautelare rifuse e distratte;

B) NEL MERITO:

- 1) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento:
- delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A/29, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 – pubblicate con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 – nella parte in cui la ricorrente vi risulta inserita con punteggio pari a 26;
 - delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A/30, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 – pubblicate con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 – nella parte in cui la ricorrente vi risulta inserita con punteggio pari a 33;
 - del DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre

2020 di pubblicazione delle suddette graduatorie provinciali GPS II fascia per docenti di scuola secondaria;

- di tutti gli atti e provvedimenti collegati e/o conseguenti alle GPS di Roma per la scuola secondaria, anche se ignoti alla ricorrente, ivi compresi gli atti ed i verbali contenenti la valutazione della ricorrente;
 - dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 avente per oggetto *“procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, nella parte in cui dovesse risultare lesivo degli interessi della ricorrente;
- 2) ordinare all'amministrazione scolastica il definitivo inserimento della ricorrente nelle GPS di Roma– II^ Fascia per la classe di concorso A/29, con punti 39,50;
- 3) ordinare all'amministrazione scolastica il definitivo inserimento della ricorrente nelle GPS di Roma – II^ Fascia per la classe di concorso A/30, con punti 46,50;
- spese e competenze rifuse e distratte;

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede:

1. disporsi per la notifica del ricorso ai controinteressati a mezzo pubblici proclami, previa individuazione degli stessi mediante pubblicazione delle GPS di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria delle classi di concorso A/29 e A/30;
2. disporsi per l'acquisizione del fascicolo personale della ricorrente e dei suoi titoli;
3. se ritenuto del caso, ordinare al MIUR di riattivare le apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo POLIS del Ministero al fine di consentire alla ricorrente di presentare nuova domanda telematica e dichiarare tutti i suoi titoli di servizio, ivi inclusi quelli non valutati;

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: gianluca.magnani@oav.legalmail.it

ISTANZA PER NOTIFICA PER LA NOTIFICA DEL RICOORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Il TAR del Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

Tanto premesso, SI FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:

A) DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. l'indicazione delle amministrazioni intimate;
3. un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i docenti attualmente

inseriti nella seconda fascia GPS di Roma per le classi concorsuali della ricorrente;

- 1-** l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”;
- 2-** l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

C) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI INSERITI nelle GPS di II^a Fascia pubblicate dall'Ambito Territoriale di Roma per le classi concorsuali indicate nella domanda di inserimento della ricorrente (A/29 e A/30).

Ai sensi del D.P.R. 115/2012, il Contributo unificato dovuto dalla ricorrente è di € 325,00, vertendosi in materia lavoro.

Si allegano i seguenti documenti in copia:

1. a) ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 60/2020;

b) Allegato A/4 - Tabella valutazione titoli scuola secondaria di I° e II° grado – seconda fascia;
2. decreto ministeriale 858 del 21 luglio 2020;
3. guida operativa Min. Istruzione alla compilazione delle domande;
4. lettera scritta dalle OO.SS. di comparto al Ministero dell'Istruzione in data 28.07.2020 per denunciare le inefficienze del sistema di gestione delle domande e per chiedere la

proroga dei termini di presentazione delle domande di inserimento nelle GPS;

5. stampa dal SIDI attestante precedente iscrizione della ricorrente nelle graduatorie di istituto;
6. domanda Vulcano Fabiola avente ad oggetto inserimento nelle GPS di Roma;
7. titolo di accesso alle classi concorsuali A/29 e A/30: Laurea in DAMS + 24 CFU;
8. certificazioni /autocertificazioni titoli culturali e professionali della ricorrente:
 - a) Certificazione informatica: Corso sull'uso didattico della LIM (300 ore) accreditato MIUR ID Sofia n. 34382;
 - b) Certificazione informatica: Corso sull'utilizzo del Tablet (300 ore) accreditato MIUR ID Sofia n. 36093;
 - c) Corso di perfezionamento post - lauream in *"Editoria, Giornalismo, Comunicazione"*
 - d) Master di I° livello in *Didattica e Psicopedagogia per i Soggetti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e Difficoltà Scolastiche*;
 - e) Teaching Knowledge Test TKT Module 1 - C1;
9. certificati di servizio;
10. GPS di Roma per scuola secondaria di primo e secondo grado – II^ Fascia;
11. Reclamo Vulcano Fabiola recapitato all'USR Lazio - ATP Roma, a mezzo racc a.r. in data 4 settembre 2020;

Albano Laziale, 29 ottobre 2020

Avv. Francesco Americo

Avv. Gianluca Magnani